

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 13.01.2015 N. 1

Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione).

pag. 3

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 13
DM 161/12 art. 5 - Approvazione con prescrizioni della variante al Piano di Utilizzo del Progetto di Potenziamento Infrastrutturale del Nodo ferroviario di Genova, tratta Voltri Brignole in Comune di Genova.**

pag. 11

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 14**
PORFESR Liguria 2007-2013. Approvazione bando attuativo Asse 1,
linea di attività 1.4 "Sostegno alle attività economiche colpite dagli
eventi alluvionali". pag. 12
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 15**
POR FESR Liguria 2007-2013 - misura 1.4. Proroga termini
presentazione domande a valere sulle modalità attuative approvate
con deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 05.12.2014 pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2015 N. 18**
Proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità delle
piogge alluvionali verificatisi dal 09/10 al 15.11.2014 nelle Prov.
di Genova e Savona, delimitazione territorio danneggiato,
specificazione tipo provvidenze, quantificazione danno. pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2015 N. 19**
Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla
vendita, all'acquisto e all'uso e per la consulenza sull'impiego dei
prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. 150/2012 - DM 22/01/2014
(PAN). pag. 16
- DECRETO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE**
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
14.01.2015 N. H2/39
Comune di Vallecrosia. Ampliamento del Civico Cimitero di Via
Roma e costruzione di nuovi loculi. Progetto in variante al P.R.G.
vigente ai sensi dell'art. 29 e 29bis della legge regionale n. 24/1987. pag. 26
- AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE**
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DI
SAVONA 12.01.2015 N. 47
Corso d'acqua Rio Lavagnano - Località Lusignano - Comune di
Albenga. Domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria
per la realizzazione di uno scarico di acque bianche provenienti da
piazzale dell'isola ecologica comunale. Autorizzazione in sanatoria
ai fini idraulici con opere di adeguamento. Soggetto autorizzato:
Teknoservice S.r.l. pag. 27

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.12.2014 N. 1235

Nulla Osta Idraulico n. 12649. Corso d'acqua: Pogliaschina e suo Affluente di sinistra. Autorizzazione ai fini idraulici relativa per interventi di armonizzazione delle quote di testa dei muri si sponda e movimenti terra interessanti il Torrente Pogliaschina con un Fosso suo affluente di sinistra nel Comune di Borghetto di Vara. Ditta: Ferrari Davide.

pag. 27

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 12.01.2015 N. 2

Nulla Osta Idraulico N. 12509. Corso d'acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi relativa al progetto di sistemazione esterna di un piazzale ad uso parcheggio con scarico proveniente da impianto di trattamento acque di 'prima pioggia' nella Gora dei Molini, in località Centone nel Comune di S. Stefano Magra. Ditta: Comune di Ortonovo.

pag. 28

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Riviera S.n.c.; Menini Stefano ed altri. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VEZZANO LIGURE 26.11.2014 N. 54

Classificazione del tratto di strada di collegamento tra la comunale di via Lozzana e la strada demaniale della Bastia quale vicinale ad uso pubblico.

pag. 29

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

13.01.2015

N. 1

Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione).

IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
DELIBERA


di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/1993, il Programma attuativo degli interventi regionali in materia di emigrazione per l'anno 2014, di cui all'Allegato A, parte integrante e necessaria della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Francesco Bruzzone

(segue allegato)

Allegato A



REGIONE LIGURIA
Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione,
Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti

Legge Regionale 11 giugno 1993 n.27

Programma degli interventi in materia di emigrazione per l'anno 2014

INDICE

PREMESSA
SEZIONE 1 - INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE LIGURIA
1.1. Promozione dell'Associazionismo.....
1.2. Comunicazione e Informatizzazione
1.3. Promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero.....
SEZIONE 2 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DEI FRONTALIERI
2.1 Iniziative di interesse regionale promosse da Enti locali e da altri soggetti, pubblici o privati, singoli o associati.....
2.2 Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri e dei frontalieri.....
SEZIONE 3 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
SEZIONE 4 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO E ALL'INSERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2014
PROGRAMMAZIONE 2015 - PROROGA PER ANNO 2015 DEL PROGRAMMA 2014. Conferma delle LINEE DI INTERVENTO.

PREMESSA

La legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione) prevede all'articolo 3 che la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale il Programma annuale degli interventi previsti dall'articolo 2 della citata legge.

Il programma attuativo 2014, come quello degli ultimi anni, deve doverosamente tenere conto della situazione di bilancio dell'Ente Regione Liguria determinata dalle minori risorse assegnate che ne limita le iniziative realizzabili.

Ad oggi, a seguito delle difficoltà economiche, non è possibile ancora stabilire se la Consulta Regionale dell'Emigrazione anche nel 2014 non potrà essere convocata.

Nell'eventualità che la Consulta non possa essere convocata per la mancanza dei fondi istituzionali dedicati, l'Assessore competente nella sua qualità di Presidente di Consulta ne prende dolorosamente atto.

Alla luce di quanto sopra, il presente programma concentra responsabilmente le risorse disponibili sulle iniziative individuate come prioritarie secondo la logica di rinsaldare e valorizzare l'identità della Liguria promuovendo un'azione di riavvicinamento dei corregionali emigrati e dei loro discendenti alla cultura, alla tradizione ed alle eccellenze del territorio ligure.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge regionale 27/1993, gli interventi per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio regionale sono rivolti a:

- a) *promuovere l'istituzione ed il potenziamento nell'ambito del territorio regionale di servizi sociali a favore dei frontalieri per le zone dove il fenomeno assume caratteristiche di particolare rilevanza;*
- b) *favorire il completo e rapido reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri per la nascita o residenza posseduta al momento dell'emigrazione dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria erogando, tramite il comune di residenza, contributi in prima sistemazione o di accoglimento ai soggetti di cui alla lettera c);*
- c) *assegnare contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati dei frontalieri e delle loro famiglie. Le associazioni costituite all'estero devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari e la dichiarazione vistata dal consolato territorialmente competente di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale;*
- d) *partecipare anche in collaborazione con altre Regioni ad iniziative inerenti la materia di cui alla presente legge in Italia e all'estero d'intesa con il Governo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;*
- e) *contribuire alla realizzazione all'estero di iniziative rientranti nelle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1;*
- f) *organizzare nel territorio regionale soggiorni e viaggi di studio a favore dei soggetti di cui alla lettera c) anche in collaborazione con altre Regioni e/o enti locali.*

Il presente programma, adottato ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale, si articola pertanto nelle seguenti quattro sezioni:

1. iniziative dirette della Regione Liguria;
2. interventi in favore degli emigrati liguri e dei frontalieri;
3. interventi di solidarietà;
4. interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale.

SEZIONE 1 - INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE LIGURIA

La presente sezione individua le iniziative di interesse regionale che potranno essere finanziate prioritariamente rispetto a quelle delle altre sezioni. Si ritiene che tali iniziative debbano essere prevalentemente orientate ai filoni tematici di attività riportati di seguito.

1.1. Promozione dell'Associazionismo

Si tratta degli interventi diretti a dare sostegno all'attività delle Associazioni con sede estera al fine di conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti con la Liguria e gli interventi rivolti a rafforzare il livello organizzativo delle Associazioni stesse. Fra queste sono, inoltre, comprese le iniziative che si rivolgono ai giovani presenti nelle Associazioni.

1.2. Comunicazione e Informatizzazione

Le grandi distanze fra l'Italia ed i luoghi dell'emigrazione ligure richiedono di migliorare e rendere più efficace la comunicazione rafforzando il processo di scambio informativo con le Associazioni dei Liguri all'estero per far sì che la "presenza" della comunità ligure sia valorizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che la tecnologia mette a disposizione.

Per l'anno 2014 si propone di riconoscere un contributo straordinario all'Associazione dei Liguri nel Mondo di Genova che si è impegnata nella ripubblicazione del notiziario "Gens Ligustica in orbe".

1.3. Promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero

L'azione in tale ambito ha l'obiettivo di migliorare il livello di comunicazione e confronto con le Associazioni dei Liguri all'estero. Attraverso tali iniziative sarà possibile diffondere la conoscenza della lingua italiana fra le nuove generazioni di Liguri residenti all'estero e migliorare il livello di competenza linguistica per quanti parlano già italiano.

È previsto il coinvolgimento delle Associazioni con sede all'estero, le quali dovranno privilegiare la partecipazione dei giovani, trattandosi di un fattore strategico di continuità e di supporto organizzativo, sul quale si dovrà fare affidamento per la prosecuzione delle attività associative.

Nell'ambito di tale sezione vengono riconosciute Borse di studio a discendenti di origine ligure residenti all'estero.

La Regione al fine di offrire a discenti di origine ligure residenti all'estero l'occasione di entrare in contatto con la realtà italiana muniti degli strumenti linguistici e culturali necessari per la comprensione della complessità del nostro paese, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera i), della l.r. n.27/1993, riconosce un numero indicativo di n.20 borse del valore di massimo di euro 500,00 ciascuna che consentano di acquisire una comprensione concreta della civiltà italiana attraverso i molteplici aspetti della letteratura e dell'arte, del cinema e della musica, delle tradizioni e della gastronomia, sia a livello nazionale che ligure.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere l'inserimento nell'ambito dei programmi d'insegnamento di tematiche che rivestano particolare interesse per la Regione stessa quali l'emigrazione, l'associazionismo, i giovani.

In sede di Coordinamento delle Consulte Regionali per l'Emigrazioni la Regione Liguria ha aderito alla proposta congiunta delle Regioni italiane di realizzare un intervento condiviso per la programmazione di interventi di formazione linguistica all'estero nei paesi dell'emigrazione italiana. Tale iniziativa è stata elaborata in sede di CGIE - Confederazione Generale Italiani all'Estero.

SEZIONE 2 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DEI FRONTALIERI

2.1 Iniziative di interesse regionale promosse da Enti locali e da altri soggetti, pubblici o privati, singoli o associati

Tra gli interventi da sostenere sono da considerare di rilevanza regionale iniziative, promosse da enti locali, da altri soggetti, sia pubblici sia privati, singoli o associati che abbiano l'obiettivo di rinsaldare i rapporti con gli emigrati e le loro comunità, o assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della regione.

In continuità con quanto avvenuto nel passato, si segnalano a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti iniziative finanziabili:

- a) Giornata dell'Emigrante di Favale di Malvaro.** È un tradizionale evento organizzato dal Comune di Favale di Malvaro a cui partecipano Autorità di tutta la regione e con la presenza di ospiti emigrati provenienti dall'estero, in prevalenza dall'America latina, che ritornano nei luoghi nati. La manifestazione giunge nel 2014 alla sua 54^a edizione. Lo sforzo del Comune è quello di mantenere, pur nelle evidenti difficoltà organizzative in presenza di scarse risorse disponibili, un livello di partecipazione e di accoglienza al pari di tutte le feste degli ultimi anni;
- b) Hallo Frank!** Il Comune di Lumarzo prosegue l'iniziativa giunta alla 7^a edizione di "Hallo Frank!" per ricordare, nel nome dell'illustre cantante italo-americano Frank Sinatra, le origini liguri e di Lumarzo in particolare della mamma Natalina Garaventa e le vicende storiche legate all'emigrazione degli italiani verso il Nuovo Continente;
- c) Premio di poesia Lerici-Pea.** Si tratta di una iniziativa consolidata volta a premiare i poeti e gli artisti Liguri nel mondo: la Regione Liguria riconosce un contributo per tale specifica sezione;
- d) Festa dell'emigrazione della Valbrevenna.** Il Comune di Valbrevenna e la Pro-Loco, promuovono iniziative dedicate alla loro emigrazione onde segnalare l'intenso flusso verificatosi in quel territorio;
- e) Progetto cantaMigrantes Coro Soreghina.** L'evento sotto forma di concerto prevede la partecipazione del coro Soreghina, che ha nel suo repertorio sia canti di emigrazione che canti popolari e di montagna, di corali composte da cittadini di diverse etnie e paesi (africani del Camerun, latino americani dell'Ecuador, gruppo corale dell'Est -Ucraina e di asiatici delle Filippine);
- f) Festa Emigrazione Comune di Rocchetta Vara (SP).** In tema di emigrazione il Comune organizza la giornata dell'emigrante dedicata al ricordo dei tanti cittadini che hanno lasciato la loro terra alla ricerca di migliori condizioni in terre lontane. La manifestazione si propone, pur con un taglio sobrio in considerazione del particolare momento economico, di festeggiare con tutti i cittadini del territorio gli emigranti e ricordarne le storiche vicende;
- g) Iniziative di gemellaggio:** gemellaggio tra il comune di Bogliasco ed il comune di Chivilcoy (Argentina) con intitolazione di una strada di Chivilcoy alla frazione di Sessarego di Bogliasco a cura dell'Associazione Sessarego nel Mondo.

2.2 Interventi a sostegno delle Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri e dei frontalieri

In questo ambito rientrano i contributi diretti al sostegno delle attività delle Associazioni costituite sia in Italia sia all'estero, per lo svolgimento di attività in favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie, sia per le **spese di funzionamento** sia per i singoli **progetti**.

Negli anni passati l'investimento della Regione Liguria aveva portato a riconoscere contributi economici significativi alla rete di Associazioni degli emigrati liguri nel mondo. Il sistema istituito consentiva di riconoscere contributi sia per le **spese di funzionamento** che per la realizzazione di importanti **progetti** ed iniziative volte a far conoscere la storia, la cultura, l'arte, le tradizioni e la realtà socio-economica della Liguria e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.

Per il 2014, stante la limitata situazione di bilancio si ritiene confermare l'erogazione di erogare del contributo omnicomprensivo di € 1.000,00= per il funzionamento organizzativo e le attività delle associazioni.

Le rigorose norme sulla tracciabilità finanziaria impongono il riconoscimento di tale contributo alle sole Associazioni che hanno un conto corrente bancario "dedicato" riconducibile alla ragione sociale dell'Associazione ed intestato al legale rappresentante (Presidente dell'Associazione dei Liguri).

Nella consapevolezza che le Associazioni hanno una natura prevalentemente (spesso esclusivamente) volontaria e che il riconoscimento della personalità giuridica in alcune Nazioni pone problematiche di non facile soluzione si stabilisce che per l'anno 2014, e successivi, non sarà riconosciuto (ed impegnato) il contributo a quelle Associazioni che a diverso titolo non hanno potuto regolarizzare la loro posizione e a cui negli anni passati non è stato possibile liquidare lo stesso creando di fatto una condizione di risorse impegnate ed accantonate.

Resta inteso che al perfezionarsi delle modalità di cui sopra (riconoscimento forma giuridica e dotazione di conto corrente dedicato) sarà possibile riconoscere nuovamente alle Associazioni estere il previsto contributo.

Per ottenere la concessione del contributo, le Associazioni dovranno presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge regionale n.27/1993 al Settore Politiche del Lavoro, e delle Migrazioni della Regione Liguria, domanda corredata dal preventivo di spesa, redatta avvalendosi di apposito modulo, scaricabile dal sito internet della Regione Liguria.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e) della l.r. n. 27 /1993, le Associazioni costituite all'estero, per poter beneficiare del contributo regionale, devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari o la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale.

I contributi di cui sopra saranno erogati in unica soluzione ed a titolo di saldo, a seguito di presentazione (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario, di una **relazione finale e finanziaria** sull'attività svolta recante un sintetico prospetto delle spese effettuate sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.

Si evidenzia che anche su questo tema il lavoro del Coordinamento delle Consulte Regionali dell'Emigrazione si è concentrato ponendo le basi per una verifica e censimento di tutte le Associazioni di italiani all'estero. Tale ricognizione fornirà la base di una riflessione sulla rete di associazioni, sulla loro dislocazione e sulle attività svolte.

SEZIONE 3 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

La Regione Liguria propone anche per l'anno 2014 un minimo contributo per quegli interventi di solidarietà in favore di cittadini disagiati residenti all'estero. Le risorse assegnate sono minime.

Le Associazioni rappresentative degli emigrati Liguri all'estero possono segnalare i cittadini o le famiglie che versano in condizione di accertata indigenza, di norma entro il 31 marzo contestualmente all'invio della propria richiesta di contributo e comunque, per i casi che si dovessero presentare dopo tale termine, entro e non oltre il 30 settembre.

Le segnalazioni potranno pervenire al Settore Politiche del Lavoro e Migrazioni della Regione Liguria, inviando la richiesta dell'interessato, che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le seguenti informazioni:

- le condizioni di salute psico-fisica;
- le condizioni familiari (se la persona è sola o ha altri familiari a carico o che siano di aiuto);
- la situazione del reddito familiare;
- la dichiarazione di conoscenza che l'intervento è eccezionale e non potrà, di norma, ripetersi nei tre anni successivi;
- la dichiarazione riguardante l'eventuale proprietà dell'abitazione;
- la dichiarazione della origine ligure per nascita o residenza all'atto dell'espatrio o loro discendenti nati nei paesi di accoglienza e trovarsi stabilmente all'estero.

Ulteriori criteri di preferenza: la presentazione di certificati medici, certificati consolari, certificati di enti pubblici di assistenza e di Patronati, attestanti e comprovanti l'effettivo stato di bisogno e di disagio.

Il contributo è assegnato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel corso del bilancio 2014 dalla Giunta regionale e non potrà comunque superare l'importo individuale di 500,00 euro.

I contributi agli aventi diritto saranno erogati per il tramite delle Associazioni.

L'avvenuta consegna dei contributi agli interessati sarà dimostrata inviando la ricevuta dei beneficiari al Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni .

Anche per favorirne la conoscenza tra i Liguri residenti all'estero non aderenti alle Associazioni, sarà assicurata all'intervento la massima pubblicità attraverso la fattiva collaborazione delle Associazioni dei Liguri all'estero, che però saranno le sole abilitate a farsi da tramite per le domande. Potranno essere accolte anche le domande di coloro che ne facciano richiesta individualmente, attraverso la competente autorità consolare, solo nel caso in cui nel territorio di riferimento non esistano Associazioni di Liguri.

SEZIONE 4 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO E ALL'INSERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE

La presente sezione comprende interventi che rientrano nella sfera di aiuto socio-assistenziale.

I contributi sono diretti a favorire la prima sistemazione e l'accoglimento degli emigrati Liguri per nascita o residenza posseduta al momento dell'espatrio, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi, che siano rientrati definitivamente dopo almeno quattro anni di lavoro all'estero, per risiedere in Liguria. Tali contributi sono erogati per il tramite del Comune di residenza e devono intendersi quali forme di contributo per nucleo familiare ed onnicomprensive di ogni e qualsiasi spesa sostenuta per tale evento e che si trovino in condizioni di grave disagio economico.

Le domande di contributo vanno presentate alla Regione per il tramite del Comune ligure presso il quale l'interessato ha preso residenza al proprio rientro, entro il termine massimo di un anno dall'acquisizione della prima residenza, utilizzando l'apposita scheda scaricabile dal sito internet della Regione Liguria, e devono pervenire al Settore Sicurezza e Qualità del lavoro Immigrazione Emigrazione della Regione Liguria. Dovrà essere, inoltre, allegata dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo.

Beneficiari per l'erogazione di detti contributi, secondo modalità e criteri già applicati nel corso degli anni precedenti, sono:

- a) i cittadini Liguri per nascita o residenza posseduta al momento dell'espatrio, il cui status risulti dall'iscrizione al Registro Aire o da documentazione rilasciata dal Comune di residenza al rientro;
- b) il coniuge, anche se vedovo, purché non legalmente separato, in possesso della cittadinanza italiana;
- c) figli e discendenti di emigrati Liguri in possesso della cittadinanza italiana.

Non possono beneficiare del contributo:

- a) il coniuge di figli o discendenti dell'emigrato;
- b) i dipendenti di aziende pubbliche o private inviati all'estero in trasferta.

Qualora un nucleo familiare già rientrato sia raggiunto da uno o più familiari aventi diritto al contributo, ad esso spetta la differenza tra la quota della nuova consistenza numerica e la quota precedentemente riconosciuta, secondo l'ammontare riportato nella tabella successiva.

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I Comuni prima di provvedere all'erogazione dei contributi, dovranno accertare l'effettiva presenza dell'emigrato rientrato e beneficiario del contributo nel territorio ligure; in caso contrario, ove questo non risultasse più rintracciabile nel Comune di residenza, il contributo dovrà essere trattenuto presso la Tesoreria comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all'erogazione o alla restituzione del medesimo all'Amministrazione regionale.

I Comuni sono tenuti a trasmettere, entro sei mesi dalla liquidazione, alla Regione Liguria idonea documentazione, attestante l'erogazione dei contributi. In caso di inadempienza, la Regione provvede al recupero delle somme erogate (art. 3, c.4, l.r. n.27/1993). Per l'anno 2014 si confermano le entità dei contributi attualmente in vigore:

Se provenienti da Paesi extraeuropei		Se provenienti da Paesi europei	
Componenti il nucleo familiare	Importo (euro)	Componenti il nucleo familiare	Importo (euro)
unica persona	1.340,00	unica persona	670,00
due persone	2.165,00	due persone	1.135,00
tre persone	2.730,00	tre persone	1.445,00
quattro persone	3.040,00	quattro persone	1.705,00
per ogni ulteriore persona	310,00	per ogni ulteriore persona	260,00

**PROGRAMMAZIONE 2015-
CONFERMA LINEE DI INTERVENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014**

Nell'anno 2015, si chiude il ciclo amministrativo (2010-2015) del Consiglio Regionale e della Giunta. Nel considerare il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 in cui è previsto che le Associazioni dei liguri nel mondo, i Comuni liguri e ogni altra organizzazione possano presentare apposite domande di richiesta di contributo per la realizzazione di specifiche iniziative, si ritiene che non è praticabile la possibilità di approvare uno specifico programma emigrazione nei tempi ordinariamente previsti a norma della citata legge regionale 27/1993.

Come per altri anni di chiusura del ciclo amministrativo, è concreto il rischio che il Programma possa essere approvato soltanto al termine dell'anno 2015 con evidenti disagi e complessità.

Per quanto sopra il Programma dell'Emigrazione 2014 si intende prorogato quale Programma dell'Emigrazione anno 2015, riconfermando le linee generali dello stesso e rispettandone le ripartizioni finanziarie.

Sono confermati i contributi alle Associazioni dei liguri nel mondo, i contributi di rientro per i cittadini di origine ligure che rientrano in Italia prendendo residenza in uno dei Comuni liguri e il sostegno al sistema di manifestazioni che sono state realizzate in questi anni per i temi della emigrazione.

Inoltre, fra le iniziative di interesse regionale, si dispone l'inserimento della partecipazione alla manifestazione denominata Expo-Milano 2015, nelle forme e modalità disposte con appositi atti di Giunta. A questo proposito si evidenzia come le Consulte dell'Emigrazione delle Regioni italiane riunite nel Coordinamento Nazionale, stiano definendo, nel rispetto delle autonomie delle singole Regioni, linee comuni di adesione per la buona riuscita dell'evento e per favorire la venuta dei cittadini di origine italiana, ed ovviamente ligure, che intendessero parteciparvi.

L'entità dei contributi dovrà essere fissata, con atto di Giunta, nel rispetto delle effettive disponibilità economiche che il bilancio 2015 disporrà a favore e a finanziamento della l.r. 27/1993.

Si incarica il Settore competente delle Politiche del Lavoro e Migrazioni all'attuazione di quanto sopra.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2014

Sezione	Voci di spesa: sezioni ed interventi	Importo indicativo totale per sezione (€)	Percentuale (%)
1	INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE	13.000,00	16,95
2	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DEI FRONTALIERI	48.500,00	62,58
3	INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ	3.000,00	3,47
4	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO E ALL'INSERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE (stima prudenziale su effettive domande presentate...)	5.000,00	3,91
	TOTALE GENERALE	76.500,00	100,00 %

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.01.2015****N. 13****DM 161/12 art. 5 - Approvazione con prescrizioni della variante al Piano di Utilizzo del Progetto di Potenziamento Infrastrutturale del Nodo ferroviario di Genova, tratta Voltri Brignole in Comune di Genova.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2012, la variante sostanziale al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo relativo al progetto di Potenziamento Infrastrutturale del Nodo ferroviario di Genova, tratta Voltri Brignole in Comune di Genova, relativamente all'utilizzo nella copertura dell'areale contaminato di Genova Prà nell'ambito dell'intervento Prà-to-Sport, di 15.000 mc di terre e rocce da scavo conformi alle CSC di colonna A, tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/06 per i siti a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale, costituiti da (i) 7.500 mc di argilliti provenienti dallo scavo della bretella di Voltri (lato Fegino), (ii) 3.000 mc di arenarie, calcari e marne provenienti dallo scavo della Galleria Colombo, lato Brignole, (iii) 2.500 mc di arenarie, calcari e marne provenienti dallo scavo della Galleria San Tomaso Lato Brignole, (iv) 2.000 mc di arenarie, calcari e marne provenienti dallo scavo della Galleria San Tomaso lato Principe;
2. di subordinare l'approvazione della variante al Piano di Utilizzo approvato con D.G.R. 224/2014, alle seguenti prescrizioni:
 - a) i materiali di scavo dovranno essere scaricati nel sito di Genova Prà sotto il controllo e la sorveglianza della direzioni lavori del cantiere incaricata dal Comune di Genova;

- b) la gestione dei materiali di scavo oggetto della variante dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della DGR 224/2014;
- c) il Proponente è tenuto a comunicare all'ARPAL l'inizio delle attività di frantumazione e vagliatura con frantoio mobile presso il cantiere di Campasso per eventuali misure acustiche in contraddittorio sui ricettori residenziali più prossimi al cantiere;
- d) i cumuli di materiale da scavo dovranno essere sempre umidificati al fine di impedire la dispersione di polvere nell'intorno del cantiere.

3. di condizionare l'efficacia della variante sostanziale al Piano di Utilizzo, come sopra approvata, alla preventiva verifica analitica sui materiali di scavo dell'assenza di superamenti dei Concentrazioni Soglia di Contaminazione di colonna A, tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/06 per i siti a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale per i composti organo-stannici, secondo metodiche da concordare preventivamente con ARPAL, a cura del proponente.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 14
PORFESR Liguria 2007-2013. Approvazione bando attuativo Asse 1, linea di
attività 1.4 "Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali".**

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le modalità attuative della linea di attività 1.4 "Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali", nell'ambito dell'Asse 1 "Innovazione e competitività" del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di destinare alle suddette modalità attuative una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a 2.000.000,00 di euro;
- di autorizzare F.I.L.S.E. SpA ad utilizzare le sopracitate risorse finanziarie secondo quanto sopra indicato;
- di rinviare con successivo provvedimento l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la disciplina dei rapporti tra le parti derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative di cui alle sopracitate modalità attuative;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.01.2015 N. 15

POR FESR Liguria 2007-2013 - misura 1.4. Proroga termini presentazione domande a valere sulle modalità attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 05.12.2014.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di prorogare, al 20/01/2015, il termine finale per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle modalità attuative della linea di attività 1.4 "Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali" del POR FESR 2007-2013 per la concessione delle agevolazioni alle piccole medie imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi e turistiche danneggiate dagli eventi di calamità naturale occorsi sul territorio ligure nei mesi di agosto e ottobre 2014, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1522 del 05/12/2014;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul BURL.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2015 N. 18

Proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatisi dal 09/10 al 15.11.2014 nelle Prov. di Genova e Savona, delimitazione territorio danneggiato, specificazione tipo provvidenze, quantificazione danno.

L A GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visti i punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01) (GU CE del 01/7/2014);

Vista la nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Prot. n. 102204 del 15 luglio 2004 sulla nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità di cui al Decreto Legislativo 102/2004;

Considerato che l'art. 6, comma 1 del citato Decreto Legislativo 102/04 stabilisce che "le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dai danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 102/04, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate,

l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, individuando i territori danneggiati e le provvidenze da attivare sulla base della richiesta delle Regioni;

Tenuto conto che a partire dal 09 ottobre 2014 al 15 novembre 2014 tutto il territorio della Liguria è stato colpito da forti piogge alluvionali che hanno provocato danni alle strutture aziendali e alle colture;

Tenuto conto che il Settore Ispettorato Agrario Regionale, con nota Prot. n. IN/2015/ 170 del 9 gennaio 2015, ha comunicato che le piogge alluvionali che si sono verificate dal 09 ottobre 2014 al 15 novembre 2014 sul territorio Ligure hanno causato, principalmente, danni alle colture e alle strutture di parte del territorio delle Province di Genova e Savona come di seguito specificato:

Provincia di Genova

COMUNI:

- ARENZANO Fogli dal 17 al 24;
- GENOVA Fogli dal 1 al 14 , dal 21 al 65, 90;
- BOGLIASCO Fogli 6 e 7;
- SORI Fogli dal 6 al 14;
- NEIRONE Fogli 20, 40, 58;
- SAN COLOMBANO CERTENOLI Fogli dal 18 al 23, dal Foglio 33 al 43;
- LUMARZO Fogli dal 44 al 57;
- CHIAVARI Fogli dal 6 al 12 e dal 16 al 18
- COGORNO Fogli 3 e 4
- LEIVI Fogli dal 1 al 6
- CARASCO Foglio n. 2
- NE Fogli dal 1 al 4, dal 17 al 27, 38 e 39;
- CAMPOLIGURE, ROSSIGLIONE, CASELLA E MONTOGGIO L'INTERO TERRITORIO;

Provincia di Savona

COMUNI:

- ALBENGA sezione "Albenga" Fogli 7-8-12-13-14-15-17 e 18;
- ALBENGA sezione "Campochiesa" Fogli 4-6-7-8-9-10;
- CERIALE Foglio 11;

Vista la già nota Prot. n. IN/2015/170 del 9/1/2015 con la quale il Settore Ispettorato Agrario Regionale comunica che le aziende agricole ricadenti nel territorio dei comuni sopra citati hanno subito danni in misura superiore al 30% della P.L.V. e, pertanto, risultano verificatesi le condizioni per gli interventi previsti dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto, nonostante quanto disposto dal Piano assicurativo agricolo per l'anno 2014, approvato con Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2013, di chiedere la concessione delle provvidenze previste dal Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, di seguito specificate:

PRODUZIONI

art. 5 comma 2 di cui lettera:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
 - c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;
 - d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

STRUTTURE AZIENDALI:

art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “ contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi elevabili al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999.

Atteso che il Mi.P.A.A.F., espletate le proprie verifiche, se del caso, dichiara, con decreto ministeriale, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento individuando i territori e le provvidenze applicabili;

Considerato altresì che, nel caso intervenga la predetta declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso, gli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui al punto precedente, potranno presentare domanda di concessione dei benefici al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio, con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal Decreto Ministeriale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

- di proporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali che nei mesi di ottobre e novembre 2014 hanno colpito il territorio Ligure e che hanno causato danni alle colture e alle strutture di parte del territorio delle Province di Genova e Savona come di seguito specificato:

Provincia di Genova

COMUNI:

- ARENZANO Fogli dal 17 al 24;
- GENOVA Fogli dal 21 al 65, 90;
- BOGLIASCO Fogli 6 e 7;
- SORI Fogli dal 6 al 14;
- NEIRONE Fogli 20, 40, 58;
- SAN COLOMBANO CERTENOLI Fogli dal 18 al 23, dal Foglio 33 al 43;
- LUMARZO Fogli dal 44 al 57;
- CHIAVARI Fogli dal 6 al 12 e dal 16 al 18
- COGORNO Fogli 3 e 4
- LEIVI Fogli dal 1 al 6
- CARASCO Foglio n. 2
- NE Fogli dal 1 al 4, dal 17 al 27, 38 e 39;
- CAMPOLIGURE, ROSSIGLIONE, CASELLA E MONTOGGIO L'INTERO TERRITORIO;

Provincia di Savona

COMUNI:

- ALBENGA sezione “Albenga” Fogli 7-8-12-13-14-15-17 e 18;
- ALBENGA sezione “Campochiesa” Fogli 4-6-7-8-9-10;
- CERIALE Foglio 11;

- di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso di accoglimento della proposta di cui al punto precedente e nonostante l'adozione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2014, approvato con Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2013, di poter concedere alle aziende agricole

danneggiate e ubicate nel territorio suddetto le provvidenze previste dal Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, di seguito specificate:

PRODUZIONI

art. 5 comma 2 di cui lettera:

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

d) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
 - c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;
 - d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

STRUTTURE AZIENDALI:

- ART. 5, COMMA 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “ contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi elevabili al 90% nelle nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999.

- di stabilire che le domande delle aziende agricole danneggiate potranno essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale esclusivamente nel caso di declaratoria da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e di individuazione delle zone interessate entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto ministeriale;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 102 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.01.2015 N. 19

Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. 150/2012 - DM 22/01/2014 (PAN).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e ss. mm.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/02/2002 “Individuazione dell'autorità Sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Ex D.P.R. 290/2001”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1486 del 24/07/2003 “Istituzione dell’Elenco Regionale dei soggetti autorizzati al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 “Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;

VISTA la nota prot. n. 88244 del 14/06/2010 del Dirigente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari con la quale venivano fornite le nuove disposizioni concernenti le procedure per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e all’uso degli agrofarmaci;

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” che modifica e abroga in molte parti il sopra citato D.P.R. n. 290/01;

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – che, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D. Lgs. n. 150/2012, istituisce tra l’altro, a far data dal 27/11/2014, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Azione A.1 “Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti” del citato D. M. del 22/1/2014 (PAN), al punto A.1.1, comma 6, viene stabilito che le Autorità Regionali e Provinciali competenti, fino al 26/11/2014, potevano procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.M. del 22/1/2014 (PAN), a decorrere dal 27 novembre 2014 le autorizzazioni in argomento e le procedure relative al loro rilascio cambiano e, in particolare, viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l’aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare il Certificato di Abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, previa frequenza dei soggetti interessati a specifici corsi di formazione e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che la formazione di base e di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei venditori e dei consulenti è di competenza delle Regioni, le quali provvedono all’attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi realizzata in maniera diretta oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalle Regioni stesse;

CONSIDERATO che, in relazione agli aspetti formativi interessati, nei corsi di formazione per le abilitazioni precitate possano essere presenti docenti dipendenti della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) per le materie di loro competenza, nel rispetto di quanto stabilito in materia di incompatibilità dalle norme e dai contratti collettivi;

CONSIDERATO che i corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei Certificati di abilitazione devono essere riconosciuti dalla Regione e rispettare i contenuti minimi di cui all’allegato I D. Lgs. n. 150/2012 e all’allegato I parte A del DM 22/01/2014;

CONSIDERATO che alla valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati devono provvedere apposite commissioni, nominate dalla Regione, composte da esperti, nelle materie di rispettiva competenza di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 150/2012, di cui almeno un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

CONSIDERATO che l'A.S.L. competente per territorio svolge i controlli sul territorio circa la vendita e l'uso dei prodotti fitosanitari;

PRESO ATTO che per effetto delle sopracitate nuove disposizioni le modalità recate dal Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1624 del 13/08/2003 "Modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari o di coadiuvanti di prodotti fitosanitari" sono oramai superate;

RITENUTO di individuare il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale,
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- alla nomina delle Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati,
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse;

RITENUTO di stabilire che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio;

RITENUTO di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

RITENUTO di stabilire che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle stesse AA.SS.LL., per le materie di propria competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori;

VISTA la nota prot. n. IN/2015/19 del 07/01/2015 con la quale il Settore Prevenzione, Sanità pubblica Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale, ha condiviso i contenuti della presente deliberazione a condizione che venga ridiscussa la competenza sulla trasmissione annuale al Ministero della Salute e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari, acquisiti dalle rivendite sul territorio, e dell'elenco aggiornato delle rivendite stesse;

RITENUTO di dover procedere urgentemente all'approvazione della presente deliberazione in quanto la nuova normativa è entrata in vigore il 27 novembre 2014 e necessita, per la sua applicazione, delle relative disposizioni contenute nel presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

DI APPROVARE le "Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di INDIVIDUARE il Settore Fitosanitario Regionale la struttura regionale competente:

- al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- alla revoca o alla sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, a seguito delle risultanze dei controlli sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari, effettuati dalla A.S.L. competente per territorio con conseguente richiesta di revoca o sospensione che quest'ultima invia al Settore Fitosanitario Regionale;
- al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all'attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;
- a trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Prevenzione Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale regionale e alle competenti AA.SS.LL. gli elenchi dei soggetti abilitati all'uso ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza delle AA.SS.LL. stesse.

Di STABILIRE che le Commissioni di valutazione dei candidati nei corsi di formazione sopracitati sono nominate dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale, e composte da n. 3 membri, di cui due designati dal dirigente del Settore Fitosanitario Regionale tra personale con la qualifica di ispettore o agente fitosanitario e un membro designato dalla A.S. L. competente per territorio.

Di MODIFICARE la Deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 20/2/2002 nel punto 1) del deliberato in cui si attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio dei Certificati di Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti stabilendo che, ai sensi di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 150/2012 e del parimenti citato D.M. del 22/1/2014 (PAN) tale competenza è attribuita al Settore Fitosanitario Regionale;

Di STABILIRE che, per le materie di propria competenza, il personale regionale sia impegnato nello svolgimento dell'attività di formazione e che il personale del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., nelle materie di competenza, possa svolgere eventuale attività di formazione nel caso di corsi organizzati dalla Regione e, nel caso di attuazione dei corsi da parte di soggetti esterni alla Regione, possa svolgere la medesima attività di formazione solo qualora le AA.SS.LL. di appartenenza abbiano attivato le opportune forme di collaborazione con gli organismi formativi che saranno accreditati dalla Regione e previa verifica del rispetto delle norme e dei contratti collettivi in essere nonché l'assenza di conflitto di interessi, in particolar modo in ordine alle attività di controllo ufficiale svolte dagli stessi operatori.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Premessa

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati Membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari (pesticidi).

Il D.Lgs. n. 150/2012 prevede che gli obiettivi di sostenibilità siano perseguiti mediante diverse azioni e con la predisposizione di un apposito Piano d'Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari forestali con il D.M. 22/01/2014.

Il PAN si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Tutto ciò può essere possibile solo con una adeguata, periodica formazione di tutti gli operatori coinvolti: agricoltori, venditori e consulenti.

Pertanto, il precitato D.Lgs. n. 150/2012 stabilisce che chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di vendita di tali prodotti o di consulenza sull'impiego degli stessi, deve essere in possesso di specifiche abilitazioni, ottenibili in base a un sistema di formazione, di rilascio e rinnovo, che le Regioni devono mettere a disposizione degli utenti.

Il Settore Fitosanitario Regionale è la struttura regionale competente per il rilascio e il rinnovo delle:

- abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- abilitazioni all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di vendita dei prodotti fitosanitari sia al dettaglio che all'ingrosso

1.1 Rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita

Possono richiedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Il rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere attività di consulenza.

1.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

Le autorizzazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione, possono essere rinnovate secondo le nuove procedure sopra descritte, anche se i titolari di dette autorizzazioni non sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 150/12.

2. Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 9 del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari.

2.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni.

Il rilascio delle le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura che prevede:

- la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 20 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale;

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione in argomento i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tale soggetti, tuttavia, sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

2.2. Rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

3. Abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 3, del DLgs n. 150/2012)

Necessaria per chiunque intenda svolgere l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

3.1 Rilascio del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali.

Il rilascio di tale tipo di abilitazione è organizzato secondo una procedura che prevede a carico del soggetto richiedente:

- un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e la frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 25 ore che ha come obiettivo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012, riportate in calce del presente allegato;
- il superamento di un esame di abilitazione, effettuato in lingua italiana di fronte ad apposite commissioni composte da esperti nelle materie indicate nell'allegato I del d.lgs.150/2012 sopra citate, effettuato mediante somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa e/o colloquio orale; Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rilascio del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco dei 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda di abilitazione.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni; in tal caso i candidati dovranno sostenere la prova di verifica nella nostra regione e il settore incaricato della Regione Liguria provvederà al rilascio del certificato in argomento.

3.2 Rinnovo del Certificato di abilitazione all'attività di consulenza

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2012, le abilitazioni hanno validità quinquennale e vanno rinnovate a richiesta del titolare, previa frequenza da parte del richiedente a specifici corsi della durata di 12 ore.

Per detto corso, l'obbligo di frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo; tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando crediti formativi, riconosciuti dalla Regione Liguria, responsabile del rinnovo del certificato in parola, seguiti dall'utente nell'arco del periodo di validità del proprio certificato di abilitazione.

4 Materie oggetto della formazione di base e di aggiornamento

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a venditori, acquirenti e utilizzatori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso.

4.1 Corso di base

4.1.1 - Materie comuni per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;
4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;
5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
 - b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
 - c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4.1.2 Materie specifiche per la formazione dei venditori, degli acquirenti e utilizzatori e dei consulenti per l'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

4.1.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
4. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;
5. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei

- luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
6. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
 7. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;
 8. biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;
 9. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

4.1.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
2. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;
3. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
4. conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
5. conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;
6. modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;
7. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

4.1.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
2. corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;
3. approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;
4. corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
5. modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;
6. norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
7. informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
8. ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;
9. modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs 150/2012;
10. norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;
11. interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di

pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 150/2012;

12. addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.;
13. nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

4.2 Corso di aggiornamento

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

4.2.1 Per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.
4. Acquirenti e utilizzatori
5. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
6. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
7. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.2 Per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
2. conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;
3. conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

4.2.3 Per le abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti:

1. acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2. acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
3. conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato in queste linee guida si rimanda alle disposizioni del sopra citato PAN.

**DECRETO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.01.2015 N.
H2/39**

Comune di Vallecrosia. Ampliamento del Civico Cimitero di Via Roma e costruzione di nuovi loculi. Progetto in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 29 e 29bis della legge regionale n. 24/1987.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... Omissis

DECRETA

- 1) è approvata, per quanto in premessa rilevato e ritenuto, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallecrosia, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.12.2013, finalizzata all'ampliamento del Civico Cimitero di Via Roma e costruzione di nuovi loculi;
- 2) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Vallecrosia, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
- 3) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n° 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Marcello Moraldo

PROVINCIA DI SAVONA
Autorizzazione del dirigente

Settore: pianificazione e programmazione territoriale

Servizio: concessioni ed autorizzazione idrauliche

12.01.2015

N.47

Coso d'acqua Rio Lavagnano – Località Lusignano- comune di Albenga.

Domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per la realizzazione di uno scarico di acque bianche provenienti da piazzale dell'isola ecologica comunale.

Autorizzazione in sanatoria ai fini idraulici con opere di adeguamento.

Soggetto autorizzato: Teknoservice s.r.l.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
OMISSIS
AUTORIZZA

1. Ai sensi dell'art. 93 e seguenti del: R. D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 1 del regolamento Regionale 24/7/2011 n. 3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la società Teknoservice s.r.l. al mantenimento sia dello scarico in argomento sia delle relative tubazioni di adduzione poste nella fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua, secondo le modalità risultanti da progetto qui pervenuto

IL DIRIGENTE
Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO UFFICIO OPERE
IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.12.2014

N. 1235

Nulla Osta Idraulico n. 12649. Corso d'acqua: Pogliaschina e suo Affluente di sinistra. Autorizzazione ai fini idraulici relativa per interventi di armonizzazione delle quote di testa dei muri si sponda e movimenti terra interessanti il Torrente Pogliaschina con un Fosso suo affluente di sinistra nel Comune di Borghetto di Vara. Ditta: Ferrari Davide.

IL DIRIGENTE
O M I S S I S
DISPONE

- 1) di rilasciare a Ferrari Davide, di seguito denominata "Ditta", l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di per interventi di armonizzazione delle quote di testa dei muri si sponda e movimenti terra interessanti il Torrente Pogliaschina con un Fosso suo affluente di sinistra nel Comune di Borghetto di Vara, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

O M I S S I S
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

12.01.2015

N. 2

Nulla Osta Idraulico N. 12509. Corso d'acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi relativa al progetto di sistemazione esterna di un piazzale ad uso parcheggio con scarico proveniente da impianto di trattamento acque di "prima pioggia" nella Gora dei Molini, in località Centone nel Comune di S. Stefano Magra. Ditta: Comune di Ortonovo.

**IL DIRIGENTE
O M I S S I S
DISPONE**

- 2) di rilasciare al Comune di Ortonovo, di seguito denominata "Ditta", l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di in Somma Urgenza (Ordinanza Sindacale n°98 del 28/11/2012) sul Rio Serravalletta in seguito agli eventi alluvionali del 27/28 novembre 2012 nel Comune di Ortonovo, nonché, sul medesimo, di ricostruzione di un tratto di tubazione irrigua in attraversamento risultata divelta, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

**O M I S S I S
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1417/DER - La Ditta RIVIERA S.n.c. ha presentato domanda di concessione in data 12/09/2014 per derivare, così come risulta nella relazione tecnica pervenuta il 01/12/2014, moduli 0,0007 (l./sec. 0,07) di acqua, ad uso potabile e irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 11 mappale 1763 del comune di Deiva Marina, località Roazza.

La Spezia, 12.12.2014

**IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 677/DER - La Ditta Menini Stefano ed altri ha presentato domanda di rinnovo-subingresso (con modifiche) della concessione di derivazione d'acqua (ora l./sec. 0,06), ad uso irriguo, dalla Valle Acquapendente in località Capissola del comune di Monterosso al Mare, assentita alla Ditta Celsi Albina ed altri con Decreto della Regione Liguria - Servizio del Genio Civile di La Spezia n. 1476 del 10/10/1986 e scaduta il 31/05/2014.

La Spezia, 08.01.2015

**IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Angelo Ferrarini**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VEZZANO LIGURE**26.11.2014****N. 54****Classificazione del tratto di strada di collegamento tra la comunale di via Lozzana e la strada demaniale della Bastia quale vicinale ad uso pubblico.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis***DELIBERA***Omissis*

- 3) Di classificare, pertanto, il tratto di strada di collegamento tra la comunale di via Lozzana e la demaniale della Bastia, come meglio individuata nell'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale, quale strada vicinale di uso pubblico, rientrante nella definizione di cui all'art. 2 comma 2 lett. F) (strada locale) e comma 6 lett. D) del D. Lgs 285/1992 (codice della strada).
- 4) Di pubblicare estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" il provvedimento di classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.

Omissis

IL SINDACO

Fiorenzo Abruzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marilena Sani

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regional

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
